



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 27/07/2023

## FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 10/09/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/12/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 849,26, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni di istruttoria non maturate;
- gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI e che le commissioni di istruttoria non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata (richiama sul punto la giurisprudenza e i precedenti ABF);
- che la distinzione tra costi recurring e costi up-front trova solide radici nella normativa primaria e secondaria, essendosi peraltro adeguato ad una normativa di settore che mai ha messo in discussione tale distinzione (richiama Comunicazioni Banca d'Italia del 10/11/2009 e 07/04/2011);
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2°, del Decreto Sostegni-bis, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della Banca d'Italia"; pertanto, non è stato alterato il "distinguo" temporale introdotto dal legislatore nel 2021, confermando la rilevanza della data di conclusione dei contratti e della normativa di riferimento;

- la non retrocedibilità dei costi up-front in caso di estinzione anticipata di finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/21 (cita, sul punto, Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21);

- manifesta la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di € 336,75, coincidente con la quota delle commissioni di istruttoria non maturate ed effettivamente percepite dalla banca, al netto delle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria, complessivamente pari ad € 549,68 (cfr. all. 1).

Chiede pertanto:

- in via principale, di rigettare il ricorso;

- in via subordinata, di accogliere la sua proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non godute e di dichiarare cessata la materia del contendere.

## DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. decisione n. 5157/2023).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto stipulato in data 10/09/2014, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio rileva la natura up front delle commissioni istruttoria, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 6816/22).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,85%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	38,90%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	Commissioni istruttoria (up front)	€ 1.415,43	€ 849,26	€ 550,57		€ 550,57
	Rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 551
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 551,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI